



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 in data 29/07/2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2013 -
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE PER L'ANNO
2012.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
ARGENTERO Sergio	Sì	CASALEGNO Gianluca	Sì
VARETTO Maria Carla	Sì	VITA Paolo	Sì
TIRONI Giovanni	Sì	DI FAZIO Liliana	Sì
BELLAN Arrigo	Sì	VINCI Nunzio	No
PERARO Massimo	Sì	MOTTA Giuseppe	Sì
ZEPEGNO Enrico	No	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Sì
BOCCHINO Massimiliano	Sì	CAGNINA Giuseppe	No
D'ACHILLE Rossano	Sì	ORSUCCI Laura	Sì
MARTINOTTI Emilio	Sì		
		<i>Totale presenti</i>	14
		<i>Totale assenti</i>	3

Assume la presidenza il Sindaco Sergio ARGENTERO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Maria Ausilia ROMANO.

È presente l'Assessore esterno Sig. Filiberto TOSCHINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2013 -
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE PER L'ANNO 2012.**

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente deliberazione:

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto di anticipare al 1° gennaio 2012, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, fissandone al 2015 l'applicazione a regime;

Dato atto che l'imposta municipale propria sostituisce dalla sua entrata in vigore l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non locati;

Visti i seguenti provvedimenti legislativi e normativi che costituiscono la disciplina di riferimento della nuova Imposta Comunale Propria:

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13;
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare gli articoli 8 e 9, riguardanti l'Imposta municipale propria, (IMU);
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contenente la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili, a cui le attuali disposizioni rinviano, in quanto compatibili, ai fini dell'applicazione della nuova imposta;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare gli articoli 52 e 59 nel testo emendato dai recenti interventi legislativi riguardanti l'imposta in questione;

Atteso che al suddetto impianto normativo sono state successivamente apportate alcune modifiche dai seguenti principali provvedimenti legislativi: Legge 26/4/2012, n. 44, di conversione del D.L. 2.3.2012, n. 16 (c.d. decreto semplificazione fiscale), D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla Legge 7/12/2012, n. 213, art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228, e art. 10 del D.L. n. 8/4/2013, n. 35, convertito dalla Legge 6/6/2013, n. 64;

Rilevato che l'istituzione dell'Imposta municipale propria riporta nell'ambito di applicazione del prelievo tributario comunale l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, la cui definizione è contenuta nell'art. 13, comma 2 del citato D.L. n. 201/2011 nel testo che segue:

“Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base (o *standard*) dell'imposta

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, mentre è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i Comuni di riduzione dell'aliquota stessa nella misura massima dello 0,1 per cento, ad esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 13, comma 9, possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del DPR n. 917 /1986, ovvero nei casi di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito prodotto dall'applicazione dell'aliquota *standard* è dal 2013 attribuito interamente allo Stato;

- che l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae detta destinazione; in caso di più contitolari che la utilizzino come abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi in modo proporzionale alla quota per la quale la destinazione si verifica;

- che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Atteso che solo per gli anni 2012 e 2013 è inoltre stabilita dalla succitata disposizione una maggiorazione della detrazione di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ad anni ventisei, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un importo massimo della maggiorazione stessa di Euro 400,00;

Considerato che la norma in esame riconosce ai Comuni la possibilità di disporre l'aumento dell'importo della detrazione sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, collegando all'esercizio di tale facoltà l'impossibilità di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Dato atto che l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale si applicano altresì al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, mentre analogo trattamento può essere deliberato dai Comuni a favore dei soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale non risulti locata;

Considerato inoltre che l'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011, è stato abrogato dall'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per cui, a decorrere dall'anno 2013, non opera più la riserva a favore dello Stato della quota pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (o *standard*) dello 0,76 per cento;

Rilevato inoltre che il medesimo comma 380, lett. f) dell'art. 1, Legge n. 228/2013, riserva invece allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, e che al Comune spetta invece il gettito prodotto dall'incremento sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali della suddetta aliquota standard eventualmente deliberato dall'Ente stesso, applicata ai suddetti fabbricati;

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale:

- n. 18 del 30 aprile 2012, di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;
- n. 51 del 31 ottobre 2012, di approvazione riduzione aliquota per le unità immobiliari indicate nell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- n. 52 del 31 ottobre 2012, di approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visti gli art. 1 e 2 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, che nel disporre la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, prevede l'attuazione entro il 31 agosto 2013 di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo quale clausola di salvaguardia l'applicazione della vigente disciplina nel caso di mancata adozione della riforma entro il termine suddetto;

Ritenuto sulla base della citata vigente normativa ed al fine di assicurare gli equilibri di bilancio con il gettito ritraibile dall'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, di confermare la misura delle aliquote e delle detrazioni già previste per l'anno 2012, approvate con le deliberazioni consiliari n. 18 del 30 aprile 2012 e n. 51 del 31 ottobre 2012, esecutive ai sensi di legge, ferma restando la disciplina regolamentare di applicazione del tributo in questione, approvata con deliberazione consiliare n. 52 del 31 ottobre 2012, che si ritiene di non modificare, anche in relazione al persistente stato di incertezza che caratterizza la disciplina di detta imposta, sin dalla sua prima applicazione;

Dato atto che sulla base dei dati a disposizione dell'ufficio tributi, delle aliquote e delle detrazioni proposte e della vigente disciplina di applicazione del tributo, il gettito dell'imposta municipale propria sperimentale per l'anno 2013 è stimato complessivamente in Euro 3.262.000, comprensivo della maggiore parte di introito derivante dalla rinuncia della riserva operata per l'anno 2012 a favore dello Stato dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011, abrogato dal 1° gennaio 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato con l'art. 27 comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, che conferma la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16, anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate le aliquote vigenti l'anno precedente;

Visto l'art. 151, comma 1 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che stabilisce quale termine per deliberare il bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto inoltre l'art. 1, comma 381 della Legge 24/12/2012, n. 228, come modificato dall'art. 4-quater del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013, n. 64, che differisce il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 42 e 48;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446;

Visti gli art. 13 e 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificati da ultimo dall'art. 10, comma 4 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;
2. Di stabilire, ai fini dell'applicazione per l'anno 2013 dell'Imposta Municipale Propria sperimentale (IMU), la conferma delle aliquote e delle detrazioni applicate nell'anno 2012, ed approvate con le deliberazioni consiliari n. 18 del 30 aprile 2012 e n. 51 del 31 ottobre 2012, di seguito riportate:
 - Aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dalla normativa vigente, nonché alle altre fattispecie ad essa assimilate per disposizioni di legge: **0,5 punti percentuali**, con un incremento di 0,1 punto percentuale rispetto alla misura dello 0,4 per cento fissata dal legislatore;
 - Aliquota da applicare alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, individuate nelle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, **0,5 punti percentuali**, (riduzione dell'aliquota standard prevista dall'art. 13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per le unità immobiliari possedute dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura necessaria ad allineare l'aliquota dovuta per le anzi indicate fattispecie a quella prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per lo stesso periodo di imposta);

- Aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994 (categoria catastale D/10): **0,2 punti percentuali**, pari alla misura fissata dal legislatore;
 - Aliquota da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili: **0,76 per cento**, pari alla misura dell'aliquota standard fissata dal legislatore;
 - Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: annui **Euro 200,00**, pari alla misura stabilita dalla vigente disciplina generale del tributo, da applicarsi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, a cui si aggiunge la maggiorazione di **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ad anni ventisei, in presenza dei requisiti previsti dal citato art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011;
3. Di dare atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 4. Di dare inoltre atto che l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale si applicano altresì al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;
 5. Di dare infine atto che il gettito complessivamente stimato sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte, ammonta per l'anno 2013 ad € 3.262.000,00, tenuto anche conto delle modifiche apportate alla disciplina del tributo dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
 6. Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità ed entro i termini fissati dall'art. 13, comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come sostituito dall'art. 10, comma 4 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione dell'Assessore BELLAN, competente per materia;
- Vista la suesposta proposta;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nel nastro di registrazione depositato in archivio;
- Visto l'esito della votazione, effettuata in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 14
Consiglieri astenuti	n. 2 (MOTTA - MORELLI DI POPOLO E TICINETO)
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 1 (Cons. ORSUCCI)

D E L I B E R A

di approvare la suesposta proposta, così come presentata
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della votazione effettuata in forma palese:

Presenti	n. 14
Astenuti	n. 2 (Cons. MOTTA - MORELLI DI POPOLO E TICINETO)
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 1 (Cons. ORSUCCI)

accertato con l'ausilio degli scrutatori all'uopo designati e proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - quarto comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.